

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 107



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
13 aprile 2012

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

| | | |
|---------------|--|---|
| 2012/C 107/01 | Tassi di cambio dell'euro | 1 |
| 2012/C 107/02 | Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione, del 1° luglio 2011, riguardante il progetto di decisione sul caso COMP/M.6101 — UPM/Mylykoski e Rhein Papier — Relatore: Cipro | 2 |
| 2012/C 107/03 | Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/M.6101 — UPM/Mylykoski e Rhein Papier | 4 |
| 2012/C 107/04 | Sintesi della decisione della Commissione, del 13 luglio 2011, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.6101 — UPM/Mylykoski e Rhein Papier) [notificata con il numero C(2011) 4997] ⁽¹⁾ | 6 |

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

| | | |
|---------------|--|----|
| 2012/C 107/05 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6527 — Rio Tinto/Richards Bay Minerals) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ | 11 |
|---------------|--|----|

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 2012/C 107/06 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6524 — Sberbank of Russia/BNP Paribas Personal Finance/BNP Paribas Vostok) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ | 12 |
| 2012/C 107/07 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6540 — DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) ⁽¹⁾ | 13 |

Rettifiche

| | | |
|---------------|--|----|
| 2012/C 107/08 | Rettifica dell'estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2007 (GU C 19 del 25.1.2008) | 14 |
|---------------|--|----|



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

12 aprile 2012

(2012/C 107/01)

1 euro =

| Moneta | Tasso di cambio | Moneta | Tasso di cambio | | |
|--------|-------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| USD | dollari USA | 1,3153 | AUD | dollari australiani | 1,2645 |
| JPY | yen giapponesi | 106,54 | CAD | dollari canadesi | 1,3132 |
| DKK | corone danesi | 7,4384 | HKD | dollari di Hong Kong | 10,2128 |
| GBP | sterline inglesi | 0,82470 | NZD | dollari neozelandesi | 1,6001 |
| SEK | corone svedesi | 8,8912 | SGD | dollari di Singapore | 1,6507 |
| CHF | franchi svizzeri | 1,2027 | KRW | won sudcoreani | 1 500,58 |
| ISK | corone islandesi | | ZAR | rand sudafricani | 10,4472 |
| NOK | corone norvegesi | 7,6100 | CNY | renminbi Yuan cinese | 8,2961 |
| BGN | lev bulgari | 1,9558 | HRK | kuna croata | 7,4758 |
| CZK | corone ceche | 24,803 | IDR | rupia indonesiana | 12 055,30 |
| HUF | fiorini ungheresi | 296,90 | MYR | ringgit malese | 4,0360 |
| LTL | litas lituani | 3,4528 | PHP | peso filippino | 56,176 |
| LVL | lats lettoni | 0,6989 | RUB | rublo russo | 38,7840 |
| PLN | zloty polacchi | 4,1802 | THB | baht thailandese | 40,564 |
| RON | leu rumeni | 4,3745 | BRL | real brasiliano | 2,4075 |
| TRY | lire turche | 2,3664 | MXN | peso messicano | 17,2124 |
| | | | INR | rupia indiana | 67,8550 |

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione, del 1° luglio 2011, riguardante il progetto di decisione sul caso COMP/M.6101 — UPM/Mylykoski e Rhein Papier

Relatore: Cipro

(2012/C 107/02)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («il regolamento sulle concentrazioni»).
2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione di dimensione UE ai sensi del regolamento sulle concentrazioni.
3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, per valutare l'operazione in oggetto, le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto sono le seguenti:
 - a) il mercato della carta da riviste, comprendente tutte le qualità di carta patinata con legno, carta patinata in macchina e carta supercalandrata, compresa la carta equivalente al tipo supercalandrata SC-B; nel presente caso non è necessario concludere se il mercato dovrebbe essere definito in maniera più ampia come il mercato della carta da riviste o in maniera più ristretta come il mercato della carta supercalandrata (compresa la carta equivalente al tipo supercalandrata SC-B);
 - b) il mercato della carta da giornale, anche se l'esatta definizione del mercato del prodotto non è necessaria in questo caso;
 - c) il mercato per l'acquisizione della carta riciclata, anche se l'esatta definizione del mercato del prodotto non è necessaria in questo caso;
 - d) il mercato per l'approvvigionamento del legno, anche se l'esatta definizione del mercato del prodotto non è necessaria in questo caso;
 - e) il mercato per la produzione della pasta di legno, anche se l'esatta definizione del mercato del prodotto non è necessaria in questo caso;
 - f) il mercato per la generazione e la distribuzione all'ingrosso dell'elettricità, anche se l'esatta definizione del mercato del prodotto non è necessaria in questo caso;
 - g) il mercato per la produzione di pannelli in legno, anche se l'esatta definizione del mercato del prodotto non è necessaria in questo caso;
 - h) il mercato per la produzione di legname da taglio, anche se l'esatta definizione del mercato del prodotto non è necessaria in questo caso.
4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, per valutare l'operazione in oggetto, le definizioni dei mercati geografici rilevanti sono le seguenti:
 - a) per tutti i mercati della carta da riviste e i suoi potenziali segmenti: il SEE più la Svizzera;
 - b) per tutti i mercati della carta da giornale: il SEE più la Svizzera;
 - c) per tutti i mercati per l'acquisizione della carta riciclata: in questo caso non è necessaria l'esatta definizione del mercato geografico;
 - d) per tutti i mercati per l'approvvigionamento del legno: in questo caso non è necessaria l'esatta definizione del mercato geografico;
 - e) per tutti i mercati per la produzione della pasta di legno: in questo caso non è necessaria l'esatta definizione del mercato geografico;
 - f) per tutti i mercati per la generazione e la distribuzione all'ingrosso dell'elettricità: in questo caso non è necessaria l'esatta definizione del mercato geografico;

- g) per tutti i mercati per la produzione di pannelli in legno: in questo caso non è necessaria l'esatta definizione del mercato geografico;
 - h) per tutti i mercati per la produzione di legname da taglio: in questo caso non è necessaria l'esatta definizione del mercato geografico.
5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso per quanto riguarda:
- a) tutti i mercati della carta da riviste, a prescindere dall'esatta definizione del mercato;
 - b) tutti i mercati della carta da giornale;
 - c) tutti i mercati per l'acquisizione di carta riciclata;
 - d) tutti i mercati per l'approvvigionamento del legno;
 - e) tutti i mercati per la produzione della pasta di legno;
 - f) tutti i mercati per la generazione e la distribuzione all'ingrosso dell'elettricità;
 - g) tutti i mercati per la produzione di pannelli in legno;
 - h) tutti i mercati per la produzione di legname da taglio.
6. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione notificata debba essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
7. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾
COMP/M.6101 — UPM/Myllykoski e Rhein Papier
(2012/C 107/03)

CONTESTO

Il 28 gennaio 2011 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni ⁽²⁾. Con tale operazione UPM-Kymmene Corporation («UPM» o «la parte notificante») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Myllykoski Corporation («Myllykoski») e Rhein Papier GmbH («Rhein Papier») (denominate congiuntamente «le altre parti interessate»). Il 4 marzo 2011 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

PROCEDURA SCRITTA

Il 5 maggio 2011 è stata inviata alla parte notificante una comunicazione delle obiezioni contenente la conclusione preliminare della Commissione, secondo cui la concentrazione notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza effettiva per quanto riguarda la carta supercalandrata. Tale riserva esisteva sia nel caso che la carta supercalandrata fosse considerata un mercato separato, sia qualora fosse considerata parte di un più ampio mercato del prodotto comprendente altri tipi di carta da riviste (carta supercalandrata, carta patinata in macchina e carta patinata con legno). UPM ha risposto alla comunicazione delle obiezioni entro il termine stabilito, il 20 maggio 2011.

Accesso al fascicolo

Il 6 maggio 2011 è stato accordato parziale accesso al fascicolo. UPM ha avuto accesso a documenti supplementari il 12, il 18 e il 19 maggio. UPM si è rivolta alla DG Concorrenza protestando per il presunto accesso tardivo al fascicolo. Tuttavia, poiché UPM non si è mai rivolta al consigliere-auditore in merito, né ha presentato argomentazioni convincenti per dimostrare che non le era stato possibile difendersi efficacemente, il consigliere-auditore non ritiene che il ritardo nell'accesso ad alcune parti del fascicolo abbia pregiudicato il diritto di difesa di UPM.

Audizione di terzi

Il consigliere-auditore ha accordato la qualifica di terzo interessato a un cliente delle parti, segnatamente Bertelsmann AG e alcune sue controllate, fra cui Gruner + Jahr AG & Co, Mohn media Mohndruck GmbH e Prinovis Ltd & Co KG (in appresso denominate congiuntamente «Bertelsmann»).

Il consigliere-auditore ha accordato inoltre la qualifica di terzi interessati ad alcuni creditori di Myllykoski ⁽³⁾ e Rhein Papier ⁽⁴⁾, che avevano precisato di essere eccezionalmente coinvolti in questa operazione e illustrato come l'esito del procedimento avrebbe influenzato i loro interessi.

Il giorno precedente l'audizione il consigliere-auditore ha ricevuto una richiesta di ammissione alla stessa da parte di un cliente di Myllykoski. Considerando che la richiesta non era sufficientemente motivata, che era stata presentata in una fase avanzata e che il cliente fino a quel momento non aveva contribuito all'indagine ⁽⁵⁾, il consigliere-auditore dubitava fortemente che tale cliente avrebbe potuto dare un contributo significativo per chiarire i fatti. Il consigliere-auditore ha pertanto deciso di non ammetterlo all'audizione orale, pur informandolo che poteva ricevere la qualifica di terzo interessato e essere sentito per iscritto presentando una domanda ufficiale, cosa che comunque il cliente non ha fatto.

Audizione orale

Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni, la parte notificante ha chiesto di essere sentita in un'audizione orale, tenutasi il 27 maggio 2011. Su loro richiesta, il consigliere-auditore ha invitato i terzi interessati (Bertelsmann e i creditori di Myllykoski e Rhein Papier) ritenendo che potessero apportare un utile contributo per chiarire i fatti.

⁽¹⁾ A norma degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004 (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Bayerische Landesbank, Sampo Bank plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) e Nordic Investment Bank [«creditori di Myllykoski (banche principali)»], a nome dei creditori di Myllykoski.

⁽⁴⁾ Nordea Bank Finland plc (nel suo ruolo di rappresentante degli istituti finanziari creditori di Rhein Papier).

⁽⁵⁾ In particolare il cliente non aveva risposto ai questionari inviati dalla DG Concorrenza durante il procedimento.

Su richiesta motivata di UPM, di Myllykoski e dei creditori di Myllykoski e Rhein Papier, le rispettive presentazioni si sono svolte parzialmente a porte chiuse.

PROGETTO DI DECISIONE

Il progetto di decisione prevede l'autorizzazione della concentrazione proposta, senza condizioni. La Commissione ha riveduto e ha sciolto le obiezioni sollevate nella comunicazione delle obiezioni alla luce, fra l'altro, dei commenti scritti della parte notificante, dei contributi forniti da tutti i partecipanti nell'audizione orale e dell'ulteriore indagine svolta dopo la comunicazione delle obiezioni.

CONCLUSIONI

La parte notificante, le altre parti interessate e i terzi non hanno presentato osservazioni al consigliere-auditore riguardo all'esercizio del diritto di essere sentiti. Di conseguenza e in considerazione delle osservazioni summenzionate, il consigliere-auditore reputa che nel presente caso il diritto ad essere sentiti sia stato rispettato per tutti i partecipanti al procedimento.

Bruxelles, 4 luglio 2011

Michael ALBERS

Sintesi della decisione della Commissione

del 13 luglio 2011

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso COMP/M.6101 — UPM/Mylykoski e Rhein Papier)

[notificata con il numero C(2011) 4997]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 107/04)

Il 13 luglio 2011 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1. Una versione non riservata del testo integrale della decisione si trova, nella lingua facente fede per il caso in oggetto e nelle lingue procedurali della Commissione, sul sito web della Direzione generale Concorrenza, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I. LE PARTI

- (1) UPM è un'impresa di livello mondiale, con sede in Finlandia, che sviluppa, produce e commercializza prodotti della carta. Produce anche pasta di cellulosa, elettricità, etichette autoadesive, legno segato e pannelli in legno.
- (2) Mylykoski è un'impresa privata finlandese che sviluppa, produce e commercializza prodotti della carta e produce inoltre pasta di cellulosa. Ha stabilimenti in Finlandia, in Germania e negli Stati Uniti e vende in tutto il mondo.
- (3) Rhein Papier, ubicata in Germania, produce prodotti della carta in Germania e vende su scala mondiale. È gestita da Mylykoski ed è controllata dagli stessi azionisti che possiedono quest'ultima. Mylykoski e Rhein Papier sono denominate il gruppo Mylykoski.

II. L'OPERAZIONE

- (4) Il 28 gennaio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica formale di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione UPM-Kymmene Corporation («UPM») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, il controllo esclusivo di Mylykoski Corporation («Mylykoski») e Rhein Papier GmbH («Rhein Papier»).

III. DIMENSIONE UE

- (5) Le imprese interessate hanno un fatturato mondiale aggregato cumulato di oltre 5 000 milioni di EUR ⁽²⁾. Ciascuna di esse realizza nell'UE un fatturato superiore ai 250 milioni di EUR, ma nessuna realizza più dei due terzi del proprio fatturato aggregato a livello dell'UE all'interno di

un solo e medesimo Stato membro. Pertanto l'operazione notificata ha dimensione UE.

IV. IL PROCEDIMENTO

- (6) Con decisione del 4 marzo 2011, la Commissione ha sollevato seri dubbi quanto alla compatibilità della concentrazione con il mercato interno e ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni [«decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»]. Il 22 marzo 2011 UPM ha trasmesso le proprie osservazioni scritte sulla decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).
- (7) Il 15 aprile 2011 UPM ha presentato una serie di documenti denominata «Documenti su una serie di aspetti fondamentali» e ha annunciato la presentazione di un altro studio economico, che è stato trasmesso il 18 aprile 2011.
- (8) Il 5 maggio 2011 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell'articolo 18 del regolamento sulle concentrazioni. UPM ha risposto alla comunicazione delle obiezioni il 20 maggio 2011 e ha chiesto un'audizione orale.
- (9) L'audizione orale si è tenuta il 27 maggio 2011 e vi hanno partecipato, in qualità di terzi, il gruppo Mylykoski, le sue banche finanziatrici e Bertelsmann AG, comprese le controllate del gruppo Bertelsmann.
- (10) La riunione del comitato consultivo si è svolta il 1° luglio 2011.

V. RELAZIONE

A. Mercati rilevanti


- (11) Entrambe le parti producono e distribuiscono carta da riviste e da giornale. Le attività delle parti si sovrappongono nei seguenti settori: acquisizione della carta riciclata, approvvigionamento del legname e produzione della pasta di legno. La concentrazione inoltre crea varie relazioni verticali.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Fatturato calcolato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e alla Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).

1. Carta da riviste

- (12) Per quanto riguarda la carta da riviste, entrambe le parti producono tutte le tipologie, fatta eccezione per la carta patinata senza pasta di legno (WFC — wood-free coated) e la carta patinata in macchina (MFC — machine finished coated) che il gruppo Myllykoski non produce.



- (13) Come si evince dal grafico, la carta da riviste si suddivide in varie tipologie con caratteristiche diverse che si distinguono per qualità e prezzo; la tipologia di più alta qualità è in generale la carta patinata senza pasta di legno (principalmente utilizzata per le copertine delle riviste o per l'informativa societaria di elevata qualità, quali le relazioni annuali), seguita dalla carta patinata con legno (CMR — coated mechanical reels) e infine dai tipi di carta supercalandrata (SC). La carta patinata con legno e la supercalandrata⁽¹⁾ sono principalmente utilizzate per la pubblicazione di riviste rivolte ai consumatori, cataloghi e materiale pubblicitario/di marketing diretto.
- (14) Queste tipologie di carta possono essere ulteriormente segmentate in sottocategorie: la carta patinata con legno si suddivide in carta patinata leggera o patinatino (LWC — light weight coated), carta patinata di medio peso (MWC — medium weight coated) e pesante (HWC — heavy weight coated). La carta patinata in macchina si posiziona tra la supercalandrata e la carta patinata in legno e può essere considerata una tipologia distinta⁽²⁾. La carta supercalandrata comprende una serie di sottocategorie quali i tipi SC-A+ (e anche SC-A++), SC-A e SC-B. Di recente sono stati introdotti sul mercato alcuni prodotti che, sebbene non siano fabbricati con le stesse macchine della supercalandrata e non siano necessariamente classificati come tale, sono concorrenti dei tipi di supercalandrata di qualità inferiore e sono denominati carte equivalenti al tipo SC-B o SC-C.
- (15) La Commissione, come in casi precedenti, ha ritenuto che la carta patinata senza pasta di legno non debba essere compresa nel mercato della carta da riviste a motivo delle diverse caratteristiche e applicazioni della carta, delle differenze di prezzo e della limitata — o assente — sostituibilità sul lato dell'offerta fra carta patinata senza pasta di legno e altre tipologie di carta da riviste.
- (16) La Commissione ha altresì ritenuto che la carta da giornale non va compresa nel mercato della carta da riviste poiché l'indagine di mercato ha rivelato la limitata sostituibilità sul lato sia della domanda che dell'offerta.
- (17) L'indagine della Commissione ha confermato che il segmento della carta supercalandrata non è da suddividere ulteriormente poiché tutti i tipi di carta supercalandrata appartengono allo stesso mercato in ragione dell'elevata sostituibilità sul lato della domanda e dell'offerta.

⁽¹⁾ Sia la carta patinata con legno che la supercalandrata sono prodotte a partire da pasta di cellulosa naturale (contenente legno). Per qualità inferiori, parte della materia prima può essere costituita da pasta ottenuta da carta riciclata. La carta supercalandrata, al contrario della carta patinata con legno, non è patinata. La fase finale del processo produttivo di tutte le tipologie di carta prevede la calandratura, per lisciare la superficie. Una calandra è una coppia di rulli che pressa la carta. Nella produzione della carta supercalandrata sono utilizzate almeno due coppie, e spesso di più, di rulli rivestiti in gomma (morsetti morbidi).

⁽²⁾ La carta patinata in macchina ha minor importanza in termini di volume e di solito non è indicata separatamente ma è compresa nella carta patinata leggera (LWC). Il gruppo Myllykoski non produce la carta patinata in macchina.

- (18) Inoltre, la Commissione ha ritenuto che, per le caratteristiche di prodotto molto simili, le applicazioni e le fasce di prezzo identiche e la sostituibilità fra i tipi di carta supercalandrata e la carta equivalente al tipo SC-B, quest'ultima dovrebbe rientrare nel segmento della carta supercalandrata e quindi essere considerata parte della gamma di carta da riviste.
- (19) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mercato della carta da riviste non comprende la carta da giornale, né la carta patinata senza pasta di legno, ma comprende tutte le carte patinate con legno (compresa la carta patinata in macchina) e tutti i tipi di supercalandrata (compresa la carta equivalente al tipo SC-B) ⁽¹⁾. In ogni caso, poiché la concentrazione oggetto della presente decisione non solleva riserve sotto il profilo della concorrenza, non è necessario definire esattamente il mercato del prodotto e quindi stabilire se il mercato della carta da riviste debba essere definito in maniera più ampia, comprendente la carta patinata con legno e la supercalandrata, o in maniera più ristretta, come il mercato della supercalandrata.
- (20) Tenuto conto degli elementi di prova per quanto riguarda i flussi commerciali significativi all'interno del SEE e con la Svizzera, l'assenza di ostacoli significativi agli scambi interni al SEE, il fatto che il trasporto di lunga distanza è possibile, oltre che effettivamente realizzato, e l'uniformità dei prezzi di vendita in questo spazio, la Commissione ha concluso che il mercato geografico rilevante corrisponde al SEE più la Svizzera.

2. Carta da giornale

- (21) UPM e il gruppo Myllykoski operano entrambi nel mercato della carta da giornale, un tipo di carta utilizzata principalmente per la stampa di giornali. Si distingue per il prezzo relativamente basso e per la sua elevata resistenza, che le consente di passare attraverso grandi presse per la stampa ad alta velocità e in grandi volumi. La carta da giornale è disponibile in varie tipologie che presentano caratteristiche diverse. Il mercato della carta da giornale si suddivide in due segmenti principali: la carta da giornale standard e quella migliorata ⁽²⁾.
- (22) UPM ha affermato che, conformemente a precedenti casi della Commissione ⁽³⁾, il mercato della carta da giornale è unico poiché sul lato della domanda vi è un elevato grado di sostituibilità fra le diverse tipologie. In particolare, varie tipologie sono comunemente usate per molteplici applicazioni e i consumatori possono scegliere, e scelgono effettivamente, tra di esse. UPM ha inoltre affermato che la carta da giornale migliorata può essere utilizzata per le riviste, potendo sostituire in particolare la carta supercalandrata.
- (23) Dato che qualsiasi definizione alternativa ragionevole del mercato non solleva dubbi sotto il profilo della concorren-

za, la Commissione non ha definito esattamente il mercato del prodotto della carta da giornale.

- (24) La Commissione ha concluso che il mercato geografico rilevante per la carta da giornale corrisponde al SEE e alla Svizzera.

3. Altri mercati

- (25) La Commissione ha concluso che non è necessario definire con precisione il mercato rilevante geografico e del prodotto per quanto riguarda i) l'acquisizione della carta riciclata, ii) l'approvvigionamento del legname, iii) la produzione della pasta di legno, iv) la produzione di pannelli in legno e v) la produzione di legno segato, poiché nel caso di specie non dovrebbero sorgere problemi sotto il profilo della concorrenza sulla base di alcuna definizione alternativa ragionevole del mercato.
- (26) La Commissione ha altresì concluso che nel caso di specie non è necessario definire la portata del mercato geografico e del prodotto per quanto riguarda la generazione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica poiché la concentrazione non solleva riserve sotto il profilo della concorrenza in questo settore.

B. Valutazione sotto il profilo della concorrenza

1. Carta da riviste

- (27) Le quote di mercato nell'industria cartaria si basano generalmente su dati relativi alla capacità, per i quali esistono fonti indipendenti ⁽⁴⁾. In linea con questa prassi, UPM ha presentato le quote di mercato basate sulla capacità per il mercato complessivo della carta da riviste e per il segmento di mercato della supercalandrata, che sono state in genere confermate durante l'indagine di mercato.
- (28) La tabella seguente riporta le quote di mercato basate sulla capacità per il mercato complessivo della carta da riviste comprendente la carta supercalandrata, la carta patinata in macchina e la carta patinata con legno:

| Impresa | Quota di capacità |
|----------------------------------|-------------------|
| UPM | 20-30 % |
| Gruppo Myllykoski ⁽¹⁾ | 10-20 % |
| Quota congiunta | 40-50 % |
| Stora Enso | 10-20 % |
| Norske Skog | 5-10 % |
| SAPPI | 5-10 % |
| Burgo | 5-10 % |
| SCA Forest | 5-10 % |
| Leipa | 0-5 % |
| Altri | 5-10 % |
| Totale | 100 % |

⁽¹⁾ UPM, nella risposta alla comunicazione delle obiezioni (cfr. pagg. 9 e 63), ha corretto la capacità del gruppo Myllykoski riducendola di 93 000 tonnellate.

⁽¹⁾ Nel prosieguo del presente documento l'espressione «mercato della carta da riviste» comprende la carta supercalandrata, la patinata in macchina e la patinata con legno.

⁽²⁾ La carta da giornale migliorata (MFS), comprende la carta di pasta meccanica non patinata migliorata (UML) e la carta di pasta meccanica non patinata — altro (UMO).

⁽³⁾ Si vedano i casi COMP/M.646 *Repola/Kymmene* del 30 ottobre 1995, punto 12; COMP/M.2498 *UPM-Kymmene/Haindl* del 21 novembre 2001, punto 13; COMP/M.3822 *Stora Enso/Schneidersöhne Papier* del 25 luglio 2005, punto 16.

⁽⁴⁾ Banca dati Jaakko Pöyry, RISI; CEPI Print è un'associazione dei produttori di carta da stampa.

- (29) Queste quote di mercato non comprendono ancora la carta equivalente al tipo SC-B, introdotta sul mercato di recente. Se i dati sopra riportati relativi alla capacità comprendessero questi prodotti, la quota di mercato congiunta delle parti si attesterebbe al 30-40 %.
- (30) La concorrenza esercitata dalla carta equivalente al tipo SC-B, recentemente introdotta, rappresenta già un notevole ostacolo per la carta supercalandrata, segmento nel quale le parti detengono una posizione relativamente forte. Questi nuovi prodotti sono in concorrenza diretta con la carta supercalandrata, le loro vendite sono in rapida crescita e si prevede che la pressione concorrenziale esercitata dai produttori di carta equivalente al tipo SC-B aumenterà nel prossimo futuro.
- (31) Considerando il segmento della carta supercalandrata (compresa la carta equivalente al tipo SC-B), la quota di mercato congiunta raggiungerebbe il 40-50 % della capacità totale e rimarrebbero vari concorrenti: Stora Enso (20-30 %), Norske Skog (10-20 %), Holmen (10-20 %) e SCA (5-10 %).
- (32) La capacità dei concorrenti di aumentare la produzione in risposta ad un'eventuale riduzione di capacità a seguito della concentrazione è connessa in larga misura alla loro capacità inutilizzata e all'evoluzione della domanda.
- (33) Sulla base delle previsioni di evoluzione della domanda, la Commissione ritiene che la domanda di carta da riviste (tra cui la supercalandrata) nel SEE rimarrà stabile o addirittura diminuirà nei prossimi tre — cinque anni.
- (34) Al tempo stesso, l'analisi della capacità inutilizzata media annua dei concorrenti ha dimostrato che i concorrenti detengono una notevole capacità inutilizzata nel mercato. Infatti, nel 2010 il tasso di utilizzo medio annuo dei concorrenti nel mercato complessivo della carta da riviste, nonché nel segmento più ristretto della carta supercalandrata, era pari a circa l'88 %.
- (35) I concorrenti hanno un forte interesse a utilizzare pienamente la loro capacità perché la fabbricazione della carta comporta costi fissi molto elevati. Per questo motivo, i produttori cercano di utilizzare appieno la loro capacità e saranno pertanto incentivati a rafforzare i tassi di utilizzo della capacità produttiva e le vendite in risposta ad incrementi di prezzo o a riduzioni di capacità da parte di UPM.
- (36) In conclusione, i concorrenti dispongono della capacità e degli incentivi per controbilanciare eventuali incrementi di prezzo o probabili riduzioni di capacità previsti da UPM a seguito della concentrazione.
- (37) Tenuto conto degli elementi suesposti e descritti in dettaglio nella proposta di decisione, la Commissione ritiene che la concentrazione proposta non ostacolerà in modo significativo l'effettiva concorrenza nel mercato della carta da riviste o in uno dei suoi segmenti.

2. Carta da giornale

- (38) La quota di capacità detenuta dalle parti relativamente alla carta da giornale non supererebbe il 20-30 %, a prescindere dal fatto che si consideri un mercato unico per tutta la carta da giornale o due mercati distinti per la carta da giornale standard e la carta da giornale migliorata. La concentrazione proposta non avrebbe alcun effetto su un mer-

cato separato della carta da giornale super migliorata o equivalente al tipo SC-B, in quanto né UPM né Myllykoski producono questo tipo di carta.

- (39) In termini di quota di vendite le parti nel 2010 avrebbero ottenuto quote di mercato congiunte del 20-30 % e del 20-30 % rispettivamente per la carta da giornale standard e quella migliorata⁽¹⁾. Su un mercato della carta da giornale migliorata, esclusa tutta la capacità utilizzata per produrre carta equivalente al tipo SC-B, la Commissione stima che la quota di mercato combinata delle parti sarebbe stata del 20-30 %.
- (40) UPM ha affermato che tale sovrapposizione orizzontale non fa sorgere riserve sotto il profilo della concorrenza relativamente alla concentrazione proposta, in quanto: i) sul mercato vi sono operatori forti in grado di competere con il soggetto risultante dalla concentrazione; ii) i piccoli operatori possono competere con successo per quanto riguarda i contratti data la prassi del mercato di appoggiarsi a molteplici fornitori e iii) le importazioni di carta rivestono una grande importanza per soddisfare la domanda di carta da giornale nel SEE.
- (41) Dopo la concentrazione proposta, il soggetto risultante continuerà a fronteggiare la concorrenza di Stora Enso che rimarrà il più grande operatore a livello generale (per capacità) e a livello della carta da giornale migliorata. Inoltre, vi sono altri quattro operatori importanti: Norske Skog, SCA, Holmen e Palm.
- (42) Per quanto attiene al rischio di coordinamento potenziale, la Commissione ha osservato che è improbabile che la concentrazione aumenti gli incentivi a mettere in atto pratiche collusive, soprattutto perché non vi sarebbe una riduzione del numero degli operatori di rilievo. Myllykoski è solo il sesto più grande operatore e la sua dimensione è inferiore a un quinto di quella dell'attuale leader di mercato, Stora Enso.

3. Altri mercati

- (43) La Commissione ha concluso che la concentrazione proposta non ostacolerebbe in modo significativo l'effettiva concorrenza per quanto riguarda i) il mercato della carta da giornale e i suoi eventuali segmenti; ii) il mercato dell'acquisizione della carta riciclata e i suoi eventuali segmenti; iii) il mercato per l'approvvigionamento del legname e i suoi segmenti e iv) il mercato della pasta di legno e i suoi segmenti.
- (44) Inoltre, la Commissione ha concluso che la concentrazione proposta non ostacolerebbe in modo significativo l'effettiva concorrenza riguardo alle seguenti relazioni verticali: i) relazione verticale tra l'approvvigionamento del legname e la pasta di cellulosa; ii) relazione verticale tra la pasta di cellulosa e la carta da riviste, a prescindere dalla definizione del mercato; iii) relazione verticale tra la generazione e la fornitura all'ingrosso di elettricità e la carta da riviste, a prescindere dalla definizione del mercato; iv) relazione verticale tra l'approvvigionamento del legname e la produzione di pannelli in legno; v) relazione verticale tra l'approvvigionamento del legname e la produzione di legno segato; e vi) relazione verticale tra l'acquisizione della carta riciclata e la produzione della pasta di cellulosa.

⁽¹⁾ Basate sulle vendite delle parti e sulle vendite complessive a livello della CEPI Print.

VI. CONCLUSIONI

- (45) Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione proposta non sarà atta a ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.
- (46) Di conseguenza l'operazione notificata con la quale UPM-Kymmene Corporation acquisisce il controllo esclusivo di Myllykoski Corporation e Rhein Papier GmbH, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004, è dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.6527 — Rio Tinto/Richards Bay Minerals)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 107/05)

1. In data 2 aprile 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Rio Tinto plc («Rio Tinto», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Richards Bay Mining (Proprietary) Limited e Richards Bay Titanium (Proprietary) Limited (denominate collettivamente «Richards Bay Minerals», Sudafrica) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Rio Tinto: gruppo minerario che opera su scala internazionale nei seguenti settori: alluminio, rame, diamanti e minerali, minerale di ferro, energia; separazione, arricchimento e fusione di ilmenite e sabbie minerali,
- Richards Bay Minerals: estrazione, separazione, arricchimento e fusione di sabbie minerali.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6527 — Rio Tinto/Richards Bay Minerals, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.6524 — Sberbank of Russia/BNP Paribas Personal Finance/BNP Paribas Vostok)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 107/06)

1. In data 30 marzo 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Sberbank of Russia OAO («Sberbank», Russia) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di BNP Paribas Vostok, insieme a BNP Paribas SA, mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Sberbank: servizi bancari,

— BNP Paribas Group: servizi bancari e soluzioni di investimento,

— BNPP Vostok: depositi, prestiti al dettaglio e wholesale financing.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6524 — Sberbank of Russia/BNP Paribas Personal Finance/BNP Paribas Vostok, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.6540 — DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 107/07)

1. In data 29 marzo 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo GmbH (Germania), controllata da DONG Energy A/S («DONG Energy», Danimarca), Boston Holding A/S (Danimarca), controllata da Kirkbi Invest A/S (Danimarca), controllata in ultima istanza dalla famiglia Kirk Kristiansen, e William Demant Invest A/S (Danimarca), controllata dalla Fondazione Oticon, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Borkum Riffgrund I Offshore Windpark A/S GmbH & Co. oHG («Borkum Riffgrund I», Germania), mediante un conferimento in contanti e l'acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- DONG Energy: opera prevalentemente nell'Europa settentrionale nella prospezione e produzione di gas naturale e petrolio, nonché nella produzione e vendita di energia,
- Kirkbi Invest A/S: fornitura di materiale e soluzioni ludici e di materiale didattico per bambini; gestione di attrazioni turistiche,
- William Demant Invest: fornitura di prodotti e apparecchi acustici, ausili alla comunicazione delle persone e materiale per ortopedia non invasiva, sviluppo di soluzioni nell'ambito della tecnologia riproduttiva assistita e investimenti immobiliari non residenziali,
- Borkum Riffgrund I: sarà proprietaria di un parco eolico offshore nel Mare del Nord, di cui assicurerà la gestione e la manutenzione.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6540 — DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

RETTIFICHE

Rettificata dell'estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2007

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 19 del 25 gennaio 2008)

(2012/C 107/08)

A pagina 4, terza e quarta riga della tabella:

anziché:

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|---|---------------------|--------------------------------|---------|-------------|
| «12.12.2007 | Olanzapine Teva | Olanzapina | Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht | EU/1/07/427/001-022 | Comprese rivestite con film | N05AH03 | 14.12.2008 |
| | | | | EU/1/07/427023-037 | Comprese orodispersibili | | |
| 13.12.2007 | Atripla | Efavirenz/emtricitabina/ tenofovir disoproxil fumarato | Bristol-Myers Squibb Gilead Sciences And Merck Sharp & Dohme Limited Unit 13 Stillorgan Industrial Park Blackrock, Co.Dublin Ireland | EU/1/07/430/001 | Compresa rivestita con film | J05AR06 | 18.12.2008» |

leggi:

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|---|---------------------|--------------------------------|---------|-------------|
| «12.12.2007 | Olanzapine Teva | Olanzapina | Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht | EU/1/07/427/001-022 | Comprese rivestite con film | N05AH03 | 14.12.2007 |
| | | | | EU/1/07/427023-037 | Comprese orodispersibili | | |
| 13.12.2007 | Atripla | Efavirenz/emtricitabina/ tenofovir disoproxil fumarato | Bristol-Myers Squibb Gilead Sciences And Merck Sharp & Dohme Limited Unit 13 Stillorgan Industrial Park Blackrock, Co.Dublin Ireland | EU/1/07/430/001 | Compresa rivestita con film | J05AR06 | 18.12.2007» |

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

| | | |
|---|---|--------------------|
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 200 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale | 22 lingue ufficiali dell'UE | 1 310 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta | 22 lingue ufficiali dell'UE | 840 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo) | 22 lingue ufficiali dell'UE | 100 EUR all'anno |
| Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana | multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE | 200 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi | lingua/e del concorso | 50 EUR all'anno |

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

